

FISCO

Ancora novità in vista su TASI, TARI e IMU

Il Ddl. di conversione del DL 16/2014, passato all'esame della Camera, prevede anche la proroga al 31 maggio per la rottamazione dei ruoli

/ Luisa CORSO

Tra gli **emendamenti** approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera al decreto c.d. "Salva Roma-ter" (DL 16/2014), contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di tributi locali, che passa ora all'esame dell'Aula per la prosecuzione del consueto iter di conversione, attesa entro il **5 maggio**, va segnalata la **proroga al 31 maggio** 2014 della facoltà concessa ai contribuenti di accedere alla **definizione agevolata** delle somme iscritte a **ruolo** (consentita dall'art. 1, comma 618 della legge di stabilità 2014), pagando una somma pari all'importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo e beneficiando dello "stralcio" degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora.

Altre novità riguardano le **modifiche** alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), nonché alla disciplina della tassa sui rifiuti (**TARI**) e dell'**IMU**.

In primo luogo, viene precisato che le **detrazioni** introdotte per la **TASI** relativamente alle abitazioni principali e alle unità a esse equiparate, a seguito di aumento fino allo 0,8 per mille ("super TASI"), possono generare **carichi** di imposta **anche inferiori** rispetto a quelli determinatisi con riferimento all'**IMU**.

Con riguardo ai **termini di pagamento**, viene previsto che, per la **TARI**, il Comune stabilisca, di norma, **almeno due rate** a scadenza **semestrale** e in modo **differenziato** rispetto alla **TASI**. Con riferimento a quest'ultima, si precisa che la stessa deve essere pagata in **due rate**, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'**IMU** dall'art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011.

Tuttavia, a differenza di quanto disposto dal citato art. 9, il quale fa riferimento a due rate "di pari importo", l'emendamento in esame introduce, per la **TASI**, un **meccanismo di acconto e saldo** che potrebbe condurre al versamento di **due rate di importo diverso**: il versamento della prima rata è, infatti, eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicati dal Comune entro il 28 ottobre.

Per gli immobili **diversi dall'abitazione principale**, con riferimento al 2014, il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base **TASI**, pari all'1 per mille,

qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.

Resta **ferma** la **facoltà** di procedere al versamento di **TARI** e **TASI**, in un'**unica soluzione**, entro il 16 giugno di ciascun anno.

Tra le **esenzioni** dalla **TASI**, oltre agli immobili dello Stato e degli enti territoriali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, si annoverano i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Con riferimento alla disciplina della **TARI**, modificando l'art. 1, comma 645 della legge di stabilità 2014, è disposto che l'utilizzo delle **superfici catastali** per il calcolo della tassa decorre dal **1° gennaio successivo** alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali) che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. Tale ultimo comma dispone un'**apposita procedura**, da attivarsi fra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni, volta alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'**80%** di quella catastale.

Con riguardo ai produttori di **rifiuti speciali** assimilati agli urbani, viene abrogato il comma 661 della legge di stabilità 2014, il quale prevedeva che la **TARI** non fosse dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero; alla **reintroduzione** del tributo, si affianca la previsione che demanda ad un **regolamento comunale** eventuali **riduzioni proporzionali** della quota variabile.

Infine, per gli anni **2014 e 2015**, si consente ai Comuni di utilizzare **coefficienti** per la determinazione della tariffa rifiuti superiori o inferiori del **50%** a quelli del c.d. **metodo normalizzato** (DPR n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

In tema di **IMU**, si dispone poi che, nel caso di immobili oggetto di **"multiproprietà"** (diritti di godimento a tempo parziale), il **versamento** dell'imposta è effettuato dall'**amministratore** del bene, il quale può prelevare l'importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale.